

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

	LA CORTE DEI CONT	L .	
SEZIONE II GIU	RISDIZIONALE CENTE	RALE D'APPELLO	
composta dai seguenti			
Andrea I	Lupi	Presidente	
Domenico (Guzzi	Consigliere	
Roberto I	Rizzi	Consigliere	
110 % 0110		00110181101	
Maria Cristina I	Razzano	Consigliere-Relatrice	
	~ .		
Erika	Guerri	I Referendario	
ha pronunciato la segu	iente		
The promunoides in soge	101100		
	SENTENZA		
1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 55050 1		
nel giudizio d'appello :	iscritto al n. 55353 de	l Registro di Segreteria,	
promosso da OMISSIS	S, nato a OMISSIS il O	MISSIS, C.F. OMISSIS,	
residente in OMISSIS,	ed elettivamente domi	ciliato in Roma alla Via	
Rajamonti n 4 pressi	o lo studio dell'Avv. Ar	drea Lippi, unitamente	
Dalamonu II. +, pressi	o lo stadio dell'ilivi. Ill	dica Lippi, dintamente	
all'Avv. Guido Chessa	(p.e.c. avv.guidochess	a@pcert.it), dal quale è	
rappresentato e difeso	come da mandato in ca	lice all'atto d'appello	
	contro		
INPS, in persona del	Dirigente Generale d	ella Direzione Centrale	
Dentity in the in-	D 11		
Pensioni, con sede in	Roma alla via Ciro il C	Frande ed elettivamente	
domiciliato in Roma a	lla via Cesare Beccaria	n. 29, unitamente agli	
		, ,	
Avv.ti Giuseppina Giar	nnico, Antonella Patter	i, Sergio Preden e Lidia	
Carcavallo (avv.lidia.o	paragyallo@pastagant in	ps.gov.it) dai quali è	
Carcavano <u>(avv.nula.c</u>	Larcavano(wpostacert.III	ps.gov.iij dai quali e	
rappresentato e difes	o giusta procura in	calce alla memoria di	



costituzione	
avverso	
la sentenza n. 66/2019 della Sezione Giurisdizionale per la Sezione	
Veneto, depositata in data 15 maggio 2019.	
Uditi nella pubblica udienza del giorno 28 gennaio 2021, con	
l'assistenza del Segretario Alessandra Carcani, la relatrice dott.ssa	
Maria Cristina Razzano, l'Avv. Mario Bacci su delega del procuratore	
costituito per l'appellante e l'Avv. Giuseppina Giannico per l'INPS.	
Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di	
causa.	
Ritenuto in	
FATTO	
La Sezione territoriale, con la gravata sentenza, ha respinto il ricorso	
promosso dall'odierno appellante, volto alla declaratoria del diritto al	
ricalcolo del trattamento pensionistico ex art. 54 d.P.R. n.	
1092/1973. Con atto depositato in data 28.11.2019, il soccombente	
ha promosso appello, lamentando, con un unico motivo di gravame,	
la "violazione di legge ed errata interpretazione dell'art. 54" sotto	
plurimi profili:	
- in primo luogo, l'appellante, ex Luogotenente in servizio presso	
l'Esercito Italiano, cessato dal servizio il 2.07.2018 per inabilità a	
proficuo lavoro, deduce di aver conseguito, alla data del	
31.12.1995, un'anzianità contributiva tale da consentirgli di	
accedere al sistema di calcolo della pensione c.d. misto, di cui	
all'art. 1, comma 12, della 1. 335/1995, e all'aliquota indicata	



	nella citata disposizione. Erroneamente i primi giudici avrebbero	
	escluso la portata generale dell'art. 54, comma 1, limitandone	
	l'applicazione esclusivamente ai militari cessati dal servizio dopo	
	il compimento del quindicesimo anno di anzianità, e prima dello	
	spirare del ventesimo. Richiamando l'arresto n. 197/2019 di	
	questa Sezione, l'appellante evidenzia che tale soluzione	
	interpretativa non potrebbe essere condivisa, in quanto la	
	disposizione non potrebbe affatto ritenersi "speciale",	
	contribuendo a definire gli ordinari criteri di calcolo della	
	pensione per la generalità dei militari;	
	- la pronuncia di primo grado sarebbe erronea anche nel ritenere	
	che la citata disposizione possa valere solo con riferimento al	
	periodo nel quale vigeva il sistema retributivo puro, con funzione	
	perequativa per i militari che, per motivi indipendenti dalla	
	propria volontà, fossero stati costretti ad abbandonare il servizio prima tra il quindicesimo e ventesimo anno di servizio. Secondo	
	l'appellante l'applicabilità dell'art. 54 dovrebbe ritenersi estesa	
	anche alla liquidazione della quota retributiva della pensione	
	computata nel sistema misto, introdotto con la l. n. 335/1995;	
-	- il Giudice di primo grado sarebbe, altresì, incorso in ulteriore	
	errore, laddove avrebbe rilevato che non sussisterebbe alcuna	
	differenziazione tra personale civile e militare, in quanto l'aliquota	
	del 44% sarebbe riferita a "tutti i dipendenti" quale risultante	
	della somma di due componenti: il 35% derivante	
	dall'applicazione dell'aliquota del 2,33% fino a 15 anni, e il 9%	
		(



derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,8% per i successivi	
5 anni, sicché dopo il ventesimo anno l'aliquota continuerebbe ad	
essere quella dell'1,8% sino al conseguimento dell'80%, aliquota	
massima conseguibile. Le conclusioni interpretative accolte nella	
gravata sentenza, come chiarito dalla giurisprudenza d'appello di	
questa Corte, presenterebbero il vizio di forzare il testo normativo,	
con l'elusione della simbiosi esistente tra il primo e il secondo	
comma dell'art. 54 e, nel contempo, quello dell'unicità della quota	
del 44% fissata dal legislatore all'interno della forbice che	
intercorre tra il 15° e il 20° anno di servizio;	
- sarebbe, inoltre, destituito di fondamento giuridico il rilievo	
contenuto nell'arresto impugnato, ove, con rinvio generale fatto	
alla sentenza n. 43/2019 della stessa Sezione Veneto, si afferma	
l'applicabilità della quota del 44% sulle diverse basi pensionabili	
fissate dal legislatore al 31.12.1992 e al 31.12.1995, sul	
presupposto che alcuna disposizione indicherebbe l'eventuale	
criterio di riparto. L'assunto non coglierebbe nel segno, tenendo	
conto che il legislatore non avrebbe fissato criteri di riparto né	
con riguardo al personale civile - per il quale la percentuale	
applicabile è fissata nell'aliquota del 35%, per i primi 15 anni (art.	
44) - né con riguardo al personale militare - per il quale l'art. 54	
stabilisce l'aliquota del 44%, con un'anzianità di almeno 15 anni	
e meno di 20 anni di servizio utile. Ne conseguirebbe che	
resterebbe vincolante l'anzianità maturata al 31.12.1995, con	
applicazione integrale della relativa l'aliquota;	



- ancora destituito di fondamento sarebbe l'argomento sviluppato	
dalla pronuncia impugnata, in base al quale l'appellante,	
vantando un'anzianità di servizio superiore ai 20 anni, non	
potrebbe rientrare nella categoria dei beneficiari della normativa	
invocata: ciò in applicazione della normativa vigente alla data di	
decorrenza del pensionamento che avrebbe abrogato l'art. 54. La	
tesi risulterebbe incompatibile con il dato normativo, costituito	
dall'art. 1867 d.lgs. n. 66/2010, che effettuerebbe un espresso	
richiamo alla norma indicata, con ciò attestandone l'attuale	
vigenza.	
Chiede, pertanto, l'accoglimento del gravame e la riforma della	
sentenza, con vittoria di spese.	
In data 14.12.2020, si è costituito in giudizio l'INPS che ha chiesto il	
rigetto del gravame. Rileva l'appellato che sarebbe documentalmente	
provato che, alla data del 31.12.1995, il militare aveva maturato	
un'anzianità di servizio utile compresa tra i 15 e i 20 anni. Sul punto	
rinvia alle argomentazioni e ai principi espressi nella sentenza	
impugnata e, comunque, ribaditi dalla Sezione giurisdizionale	
d'appello per la Sicilia nella sentenza n. 40/2020 e nelle ordinanze	
nn. 26 e 27 del 14 ottobre 2020 della Prima Sezione centrale	
d'appello, con le quale è stata rimessa alle Sezioni riunite la	
questione relativa all'esatta interpretazione dell'art. 54, anche al fine	
di indirizzare l'azione amministrativa senza incertezze, considerando	
altresì la consistenza notevole della platea dei soggetti coinvolti e gli	
ingentissimi oneri economici e di contenzioso che ne derivano.	



Attraverso un'articolata e puntuale ricostruzione del quadro	
normativo, i giudici siciliani sarebbero giunti alla conclusione,	
condivisa dall'Ente previdenziale, che l'unica aliquota applicabile, in	
maniera uniforme a tutto il personale (civile e militare), cessato da	
servizio successivamente al 31.12.1995 e assoggettato al sistema di	
liquidazione del trattamento pensionistico "misto", sia quella del	
2,20%. Conclude, in definitiva, per la reiezione dell'appello.	
In data 18.01.2021, il difensore dell'appellante ha depositato breve	
memoria con la quale, ferma restando la reiterazione della domanda	
principale consistente nel diritto dell'appellante a vedersi	
"rideterminata la quota di pensione retributiva erroneamente	
quantificata dall'INPS" con l'applicazione dell'aliquota del 44% per le	
ragioni di cui ai motivi rassegnati, ha chiesto al giudice del gravame	
di rimettere, ai sensi dell'art.117 c.g.c., la decisione del giudizio alle	
Sezioni Riunite, dopo la pronuncia nomofilattica n. 1/2021; in via	
subordinata, ha chiesto che il ricalcolo del trattamento pensionistico	
avvenga alla stregua del criterio ermeneutico in essa indicato.	
All'udienza odierna, sentiti procuratori presenti che si sono riportati	
alle conclusioni già rassegnate, insistendo per l'accoglimento, la	
causa è passata in decisione.	
Rilevato in	
DIRITTO	
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di	
ragione.	
1.La materia del contendere riguarda l'invocata applicazione dell'art.	
2.22 materia del contendoro rigualda infriedata applicazione dell'art.	
i K	



54 d.P.R. n. 1092/1973 al computo della quota retributiva del	
trattamento di anzianità del militare, cessato dal servizio dopo il	
31.12.1995, con un'anzianità contributiva, a quella data. di 17 anni	
e 5 mesi, tale da consentirgli l'accesso al "sistema misto" di cui	
all'art. 1, comma 12, della l. 355/1995. La questione di diritto è	
stata oggetto della pronuncia delle Sezioni Riunite n. 1/2021.	
L'arresto nomofilattico, sulla scorta delle sollecitazioni provenienti	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
dai giudici remittenti, preso atto del contrasto giurisprudenziale	
determinatosi all'indomani delle sentenze della Sezione	
giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana n. 40/A/2020 del 3	
agosto 2020 e n. 43/A/2020 del 17 settembre 2020, ha ricostruito il	
quadro normativo di riferimento, nell'ottica di un contemperamento	
tra le diverse opzioni esegetiche in gioco e nell'intento di colmare il	
riscontrato vuoto normativo.	
1.1.In primo luogo si è evidenziato che «l'art. 44 del d.P.R. n.	
1092/1973, essendo inserito nel Capo I ("Personale civile"), del Titolo	
III ("Trattamento di quiescenza normale") del richiamato T.U., è	
destinato ad operare esclusivamente nei confronti del personale civile	
e non rappresenta appunto una "norma di sistema"; nei confronti del	
personale militare, invece, opera la speciale disciplina contenuta nel	
successivo Capo II ("Personale militare") all'interno del quale è	
contenuto, per l'appunto, l'art. 54».	
Il principio enunciato è ampiamente condivisibile. In effetti, il testo	
unico ha previsto una diversa e autonoma disciplina per il	
trattamento pensionistico del personale civile rispetto a quello	



militare, dettando per il primo il Capo I (art 42, 43, 44 e ss) e per il	
secondo il Capo II (art 52, 53, 54 e ss). La struttura interna di	
ciascun blocco normativo è, sostanzialmente, sovrapponibile, posto	
che gli articoli 42 e 52 dettano le condizioni che determinano	
l'insorgenza del "Diritto al trattamento normale" di quiescenza,	
mentre gli articoli 44 e 54 esplicitano la "Misura del Trattamento	
normale": ciascuna delle due categorie rappresenta, tuttavia, un	
sistema "chiuso", al cui interno sono individuate ipotesi "particolari",	
ossia derogatorie della disciplina generale valida per il settore del	
personale preso in considerazione. Non è possibile, di conseguenza,	
ipotizzare né interferenze tra i due sistemi né alcun rapporto di	
specialità, tale da consentire che, al cessare delle condizioni di	
applicabilità dell'uno, possa determinarsi un'espansione della sfera	
normativa dell'altro, neppure in via analogica.	
1.2. In secondo luogo, i giudici nomofilattici affermano che «la	
disposizione di cui all'art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973,	
nel prevedere che al militare, che abbia maturato almeno 15 anni e	
non più di 20 anni di servizio utile, spetti una pensione pari al 44%	
della base pensionabile e, pertanto, una pensione liquidata	
considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo, è	
altrettanto vero che tale norma, derogando sostanzialmente al	
principio di cui al combinato disposto degli artt. 8 e 40 del citato	
decreto, per cui la pensione deve essere commisurata, in via di	
principio, alla durata del servizio prestato, introduce una disciplina	
non applicabile al di fuori del contesto di riferimento ed, in particolare,	
1	



non invocabile ai fini dell'applicazione per la determinazione della	
quota retributiva, di cui al riportato art. 1, comma 12, lettera a) della	
legge n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni	
di servizio». La pronuncia recepisce i rilievi esposti negli arresti della	
sezione siciliana e dalla Procura generale. L'art. 54 viene letto in	
combinato disposto con le previsioni di cui all'art. 52, terzo comma,	
alla cui stregua l'accesso alla pensione per "l'ufficiale, il sottufficiale e	
il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o	
continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado" è	
subordinato al compimento di almeno venti anni di servizio effettivo.	
Ne consegue che la pensione spettante al militare che abbia	
maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio	
utile - pari al 44 per cento della base pensionabile "salvo quanto	
disposto nel penultimo comma del presente articolo", si riferisce	
esclusivamente ai militari collocati definitivamente in congedo per	
cause non riconducibili alla propria volontà, e, in particolare per	
raggiungimento dei limiti d'età o per inabilità fisica non dovuta a	
causa di servizio. L'art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973 non è,	
dunque, «applicabile al di fuori del contesto di riferimento ed, in	
particolare, non invocabile ai fini dell'applicazione per la	
determinazione della quota retributiva, di cui [all']art. 1, comma 12,	
lettera a) della legge n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con	
oltre 20 anni di servizio».	
Il delineato approdo ermeneutico finisce con il marginalizzare il ruolo	
della disposizione in esame, posto che, per effetto dell'entrata in	



vigore del d.lgs. 165/1997 (emanato in attuazione della specifica	
delega di cui alla legge n. 335/1995) e dei successivi interventi	
normativi (tra i quali il d.lgs. 166/2010 e le deroghe previste dal d.l.	
78/2010 conv. in l. 122/2010), l'accesso al trattamento di	
quiescenza per i dipendenti del comparto difesa, sicurezza e vigili del	
fuoco è stato completamente ridisegnato.	
1.3. In terzo luogo, «il sistema organico delineato in via generale, per il	
personale militare, dal d.P.R. 1092 del 1973 ha perso la sua armonica	
interiore coerenza, per effetto dell'impatto del sopravvenuto, e	
profondamente diverso, sistema introdotto dalla legge n. 335 del	
1995. Con l'intervento del legislatore del 1995, i 20 anni di servizio	
non hanno più alcuno specifico significato, sicché, per evitare che,	
sempre nel totale silenzio del legislatore, l'adattamento fra i due	
sistemi succedutisi nel tempo generi effetti disarmonici o addirittura	
contraddittori, appare necessario valorizzare [], per il personale	
militare assoggettato al sistema misto, l'aliquota di rendimento da	
applicare al servizio ricadente sotto il sistema retributivo», tenendo	
conto che lo spartiacque tra il sistema retributivo e quello	
contributivo è ormai fissato nella soglia di 18 anni di anzianità.	
In sintesi, avendo ritenuto che l'aliquota "secca" del 44% di cui al	
citato art. 54, trovi applicazione soltanto in caso di effettiva e	
definitiva cessazione dal servizio, i giudici della nomofilachia hanno	
ritenuto di poter utilizzare la medesima disposizione ai fini della	
valorizzazione dell'anzianità contributiva maturata alla data di	
entrata in vigore della riforma del 1995, nei sistemi pensionistici	



caratterizzata dal criterio "misto" di liquidazione.	
Nel solco tracciato dalla pronuncia in esame, l'art. 1, comma 12,	
della 1. n. 335/1995, laddove prevede che "per i lavoratori iscritti alle	
forme di previdenza di cui al comma 6 che, alla data del 31 dicembre	
1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto	
anni, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di	
pensione corrispondente alle <u>anzianità acquisite</u> anteriormente al 31	
dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della	
pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa	
vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione	
corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori	
anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo",	
postula che i periodi di servizio oggetto di valutazione ai fini del	
trattamento della quota di pensione di cui alla lett. b) - cioè della	
quota contributiva - siano "ulteriori" e, pertanto, aggiuntivi e	
differenti rispetto alle "anzianità acquisite", alla data del 31.12.1995,	
che hanno già concorso alla determinazione della quota di pensione	
di cui alla lett. a) (quota retributiva).	
Il metodo di calcolo proposto evita, pertanto, la duplice	
valorizzazione, a fini pensionistici, del periodo di servizio compreso	
fra l'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 e il	
compimento dei venti anni, che rischiava di essere valutato una	
prima volta nella quota retributiva, quale aliquota di rendimento in	
relazione ai venti anni di servizio, e una seconda volta nella quota	
contributiva, comprendente nel relativo montante anche i contributi	



versati nel citato periodo.	
Su tale considerazione, la sentenza n. 1/2021 segna una netta	
discontinuità con gli arresti della giurisprudenza consolidata di	
questa Corte - che avevano, al contrario, escluso ogni effetto	
distorsivo (ex multis, Sez. III centr. app. n. 3 agosto 2020 n. 109) -	
dovendosi, anzi, ritenere che l'unico coefficiente compatibile con	
l'attuale quadro legislativo sia quello del 2,445% (= 44/17,997), in	
quanto utile a consentire di applicare "una scala di accrescimento	
reale", rispettando la proporzionalità tra la reale anzianità di servizio	
maturata alla data di collocamento a riposo e quella al 31 dicembre	
1995.	
1.4. In quarto luogo, alla luce dell'esposto percorso motivazionale, il	
coefficiente del 2,20% non può trovare applicazione in sede di	
valorizzazione della quota retributiva nel sistema misto, posto che	
tale parametro è ottenuto dividendo per 20 l'aliquota del 44%,	
«raggiungibile (se non si è andati in pensione prima, per chi poteva	
farlo secondo il sistema retributivo puro) al compimento del ventesimo	
anno di servizio». Dalla disciplina del 1995 va, quindi, ricavato il	
correttivo, «mettendo a denominatore il numero di anni che la legge	
335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire	
18 anni meno un giorno. Così ritenendo il coefficiente sarà, dunque,	
pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè 44/17,997 = 2,445 per ogni	
anno».	
Il detto coefficiente del 2,20% rimane, pertanto, confinato alla sola	
ipotesi delineata dall'art. 54, comma 9, alla cui stregua il militare che	
12	
IZ IZ	



cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del	
limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo	
comma dell'art. 52, ha diritto a un trattamento pensionistico è pari	
"al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio	
utile".	
1.5. In quinto e ultimo luogo, la pronuncia è chiara nell'escludere	
che l'aliquota fissa o "secca" del 44%, così come disciplinata dall'art.	
54, comma 1, sia estensibile ai militari che, pur accedendo al	
sistema misto di liquidazione del trattamento pensionistico, non	
abbiano un'anzianità contributiva di almeno 15 anni. Tale	
conclusione non è, tuttavia, idonea a precludere agli stessi militari	
l'applicazione del diverso coefficiente di rendimento annuo, indicato	
nella stessa pronuncia e ricavabile, come detto, dal rapporto tra la	
misura individuata nella citata disposizione (44%) e il segmento	
temporale (18 anni), che consente l'accesso al sistema misto.	
Depone in tal senso la cristallina affermazione di parte motiva,	
laddove fornisce una risposta negativa al quesito formulato in sede di	
rimessione del seguente tenore letterale "In caso di ritenuta spettanza	
del beneficio di cui all'art. 54 al personale militare cessato dal	
servizio con oltre 20 anni di anzianità, se la medesima aliquota del	
44% sia applicabile anche per la quota retributiva della pensione in	
favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano	
un'anzianità utile inferiore a 15 anni".	
Tale esito negativo non inficia e, anzi, avvalora la constatazione che	
l'unico coefficiente applicabile ai militari - cessati con un'anzianità di	
	1



servizio inferiore, alla data del 31.12.1995, ai 18 anni – sia quello del	
2,445%, posto che, per effetto dell'entrata in vigore della legge	
335/1995, ai fini che qui rilevano, non assume più alcun peso la	
distinzione under/over 15 anni. Conferma l'assunto il confronto con	
il principio esposto sub 1.4, e la constatazione che la diversa	
aliquota del 2,20% rimane applicabile esclusivamente a coloro che	
"cessano" dal servizio con anzianità complessiva inferiore a 15 anni.	
2. Nel caso di specie, l'appellante ha maturato un'anzianità	
complessiva superiore a 20 anni, restando, pertanto, preclusa	
l'applicazione dell'art. 54, comma 1 e 9. È, tuttavia, provato che il	
militare abbia conseguito, alla data del 31.12.1995, un'anzianità	
contributiva di 15 anni e 10 mesi, con la conseguenza che egli ha	
diritto di accedere al sistema di calcolo della pensione c.d. misto, di	
cui all'art. 1, comma 12 della 1. 355/1995, e alla rideterminazione	
del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota annua	
del 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino alla data indicata,	
benché cessato dal servizio il 2.07.2018. Non ha pregio rilevare,	
secondo l'impostazione difensiva dell'INPS, che mancherebbe la	
previa istanza amministrativa ovvero che le conclusioni, rassegnate a	
seguito della richiamata pronuncia nomofilattica, comportino una	
vera e propria <i>mutatio libelli</i> , posto che il <i>petitum</i> sostanziale della	
domanda introduttiva del giudizio è volto alla rideterminazione del	
trattamento pensionistico in applicazione dell'art. 54, comma 1, del	
d.P.R. 1092/1973 e che, di tale disposizione, le Sezioni Riunite	
hanno fornito un'inedita e innovativa interpretazione, alla quale si	



ritiene di poter aderire, alla luce del percorso argomentativo sopra	
esposto. Non può trovare, pertanto, riscontro neppure l'istanza di	
rimessione della questione alle medesime Sezioni Riunite per	
motivato dissenso, ai sensi dell'art. 117 c.g.c.	
3. L'appello merita, conclusivamente, parziale accoglimento e, per	
l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve	
dichiararsi il diritto dell'appellante alla liquidazione del trattamento	
pensionistico ordinario con applicazione dell'aliquota di rendimento	
annuo pari al 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al	
31.12.1995. Sui ratei deve essere liquidata la maggior somma tra	
interessi e rivalutazione, dalla data di maturazione di ciascuno di	
essi, trattandosi di elementi del trattamento di quiescenza posteriore	
alla data di entrata in vigore della legge n. 205/2000 (10 agosto	
2000) (come da SS.RR. n. 10/2002/QM e n. 6/QM/2008) e secondo	
quanto stabilito dall'art. 167, comma 3, c.g.c., fino all'effettivo	
soddisfo.	
4. Le spese di lite, in considerazione della sopravvenuta pronuncia	
nomofilattica e del parziale accoglimento, devono essere	
integralmente compensate.	
P.Q.M.	
la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così	
definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per	
l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il	
diritto dell'appellante alla liquidazione del trattamento pensionistico	
ordinario con applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al	
45	



2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995. Dalla	
data di maturazione di ciascun rateo e per ciascuno di essi, deve	
essere liquidata la maggior somma tra interessi e rivalutazione, fino	
all'effettivo soddisfo. Spese di lite compensate.	
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio	
2021.	
L'Estensore Il Presidente	
(dott.ssa Maria Cristina Razzano) (dott. Andrea Lupi)	
Firmato digitalmente Firmato digitalmente	
Depositata in Segreteria il 9 FEB. 2021	
La Dirigente (Dott.ssa Sabina Rago)	
Firmato digitalmente	
DECRETO	
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196	
DISPONE	
che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al	
comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.	
Il Presidente	
(dott. Andrea Lupi)	
Firmato digitalmente	
Depositata in Segreteria il 9 FEB. 2021	
La Dirigente (Dott.ssa Sabina Rago)	
Firmato digitalmente	
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del	
16	



SENT.39/2021

Decreto Legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le	
generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.	
Roma, 9 FEB. 2021	
Il Dirigente	
(Dott.ssa Sabina Rago)	
Firmato digitalmente	
rimato digitalmente	
	1